



## Funivie Pinzolo S.p.A.

**DISCLAIMER:**

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

# NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

## Percentuali di contribuzione

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 <sup>1</sup>	13/10/2004	1%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	1%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	25%; 33%; 100% <sup>1</sup>	TFR
14/10/2004	31/12/2006	2% <sup>3</sup>	retribuzione minima, contingenza, anzianità	1%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	25%; 33%; 100% <sup>1</sup>	TFR
01/01/2007	31/12/2010	2% <sup>3</sup>	retribuzione minima, contingenza, anzianità	1%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	25%; 33%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2011	20/11/2014	2,5% <sup>3</sup>	retribuzione minima, contingenza, anzianità	1,5%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	25%; 33%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
21/11/2014	31/12/2018	3% <sup>4</sup>	retribuzione minima, contingenza, anzianità	1,5%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	25%; 33%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR
01/01/2019	ad oggi	3,5% <sup>5</sup>	retribuzione minima, contingenza, anzianità	1,5%	retribuzione minima, contingenza, anzianità	25%; 33%; 100% <sup>1-2</sup>	TFR

<sup>1</sup> Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando. Per i dipendenti con meno di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 la quota di TFR maturando da destinare al fondo è pari al 33%. Per i dipendenti con più di 18 anni di contribuzione alla data del 31/12/1995 la quota di TFR maturando da destinare al fondo è pari al 25%.

<sup>2</sup> Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

<sup>3</sup> Dal 14/10/2004 le Funivie Pinzolo S.p.A. si impegnano a versare un ulteriore 1% per un totale pari al 2%, a condizione che anche il lavoratore aderisca nella medesima misura pari al 2%.

<sup>4</sup> Dal 21/11/2014 le Funivie Pinzolo S.p.A. si impegnano a versare "una percentuale ad integrazione degli accordi del settore e dalla contrattazione collettiva nazionale, sino ad un totale pari al 3% ". Sentita la RSA è stato chiarito che il lavoratore può beneficiare del maggior contributo aziendale anche versando il minimo (1,5%).

<sup>5</sup> Dal 1° gennaio 2019 le Funivie Pinzolo S.p.A. si impegnano a versare "una percentuale ad integrazione degli accordi del settore e dalla contrattazione collettiva nazionale, pari al 1,5% ".

## Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

### LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	**	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

<sup>1</sup> Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

## Destinatari

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con contratto di formazione lavoro, con contratto a tempo determinato di almeno sei mesi continuativi presso la medesima azienda, che abbiano superato il periodo di prova (fonte: Accordo istitutivo PRIAMO). Dal 16/05/2000, in seguito alle modificazioni apportate all'accordo istitutivo di PRIAMO possono aderire al Fondo i lavoratori dipendenti, assunti con qualsiasi forma di rapporto dipendente, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio in ciascuna forma, presente e futura di accensione di rapporto di lavoro dipendente. Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

## Altre informazioni

### SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

La base imponibile corrisponde al valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.

### VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).  
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.  
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
  - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
  - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
  - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
  - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
  - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

# **CONTRATTO AZIENDALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DI TRENTO FUNIVIE S.P.A.**

Indice:

05/11/2018 CCAL Contratto collettivo aziendale  
21/11/2014 CCAL Contratto collettivo aziendale  
28/03/2014 CCNL Impianti a fune – Accordo di rinnovo  
04/03/2011 CCNL Impianti a fune – Accordo di rinnovo  
03/01/2011 CCNL Impianti a fune – Ipotesi di accordo  
27/10/2004 PRIAMO Comunicato del Fondo  
05/07/2000 CCNL Impianti a fune – Accordo economico 2° biennio  
11/11/1998 CCNL Impianti a fune – Testo definitivo  
28/06/1996 CCNL Impianti a fune – Accordo economico 2° biennio  
26/07/1994 CCNL Impianti a fune – Testo definitivo

## **05/11/2018**

### **9. Welfare aziendale**

#### **9.1. Previdenza complementare**

La società, per la quota di sua competenza, si impegna, a partire dal 1 gennaio 2019, a contribuire alla previdenza complementare individuata nel fondo territoriale Laborfonds, con una percentuale ad integrazione degli accordi del settore e dalla contrattazione collettiva nazionale, pari al 1,5% dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza e scatti di anzianità .

## **21/11/2014**

### **Contratto collettivo aziendale**

#### **9. Previdenza complementare**

L'azienda conferma, in favore dei dipendenti regolarmente iscritti ad un fondo di previdenza complementare di natura negoziale, la contribuzione, aggiuntiva rispetto a quella contrattualmente prevista, nella misura pari all'1 per cento, da computarsi secondo la prassi aziendale in uso .

## **28/03/2014**

### **Verbale di stipula e decorrenza contrattuale**

Il 28/3/2014, tra l'ANEF e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SAVT-TRASPORTI, si è convenuto di sottoscrivere il testo del CCNL per gli addetti agli impianti a fune coordinato con l'accordo nazionale 10/12/2013

#### **Previdenza complementare**

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 11/11/1998  
(per memoria) Il protocollo impegna a definire entro il 31/12/1998 le modalità per l'attivazione di una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, dei costi di gestione, del grado medio di adesione, e fissa le misure

contributive a decorrere dal 1/1/1999 subordinando l'effettività del versamento all'operatività del fondo e riservando alle parti stipulanti di stabilire entro il 31/12/1998 l'eventuale contribuzione straordinaria per l'avvio del fondo stesso.

#### INTESA NAZIONALE PER L'ADESIONE DELLE AZIENDE ESERCENTI IMPIANTI FUNE E DEI LAVORATORI DALLE STESSA DIPENDENTI AL FONDO COMPLEMENTARE PRIAMO 20/9/2000

(per memoria) L'intesa, originata dall'acc. naz. 5/7/2000, prevede l'adesione al Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini (Fondo pensione PRIAMO) nonché alcune altre disposizioni negoziali trasferite sostanzialmente nella successiva intesa 22/1/2003.

#### ACCORDO NAZIONALE 24/10/2002

(per memoria) L'ipotesi di accordo raggiunta il 24/10/2002 per il rinnovo del CCNL di categoria prevede al punto 7 l'attivazione di un comitato tecnico ristretto per rendere operativa l'adesione dei lavoratori interessati al fondo di previdenza complementare PRIAMO, adesione che è stata formalizzata con l'intesa nazionale 22/1/2003.

#### INTESA NAZIONALE PER L'ADESIONE AL FONDO PRIAMO 22/1/2003

In attuazione dell'accordo nazionale 24/10/2002 e nel rispetto dei contenuti definiti nell'allegato "Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare", le parti confermano la volontà di adesione, al "Fondo pensione Priamo", prevedendo contestualmente l'attivazione di un comitato tecnico ristretto ai fini dell'operatività dell'adesione stessa nonché il comune impegno verso gli organi del Fondo per assicurare una presenza ANEF a garanzia dei reciproci interessi di categoria.

Le parti concordano altresì:

- che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato "Protocollo aggiuntivo" e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo.

- che possono divenire associati al predetto Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il ccnl per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, che abbiano manifestato la relativa volontà di adesione con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo, purché abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente;

- che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo pensione Priamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua nell'Assemblea del predetto organismo.

#### PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Le parti,

viste le L. 8/8/1995, n. 335 e 23/12/2004 n. 243 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e le relative disposizioni modificative, integrative, attuative; ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il ccnl per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale;

si impegnano a definire le modalità per l'attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesioni nella fase iniziale.

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono stabilite come segue:

a) sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti di anzianità;

- 1% a carico del lavoratore;

- 1% a carico dell'impresa;

a bis) con effetto dal 1/1/2011 sul valore cumulato degli istituti retributivi di cui alla lettera a);

- 1,50% a carico del lavoratore;

- 1,50% a carico dell'impresa;

b) sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/1995;

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 13 anni al 31/12/1995;

- 100% per il lavoratore de prima occupazione.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e delle imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo.

- Nota a verbale-

Resta inteso che le aliquote contributive si intendono riferite, fino a concorrenza, anche alle contribuzioni

stabilite dai fondi territoriali.

## PREVIDENZA COMPLEMENTARE 3/1/2011

(per memoria) L'incremento della misura contributiva dello 0,5% a carico dei lavoratori e delle aziende, disposto a valere dal 1/1/2011 con l'accordo nazionale 3/1/2013» fermo restando il quadro di riferimento dell'intesa 22/1/2003, è direttamente inserito nel testo del soprastante protocollo aggiuntivo .

## 04/03/2011

### Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 4/3/2011, tra l'ANEF - Associazione Nazionale Esercenti funiviari e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SAVT-TRASPORTI, si è convenuto di sottoscrivere il testo del CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune coordinato con l'accordo nazionale 3/1/2011.

Salvo eventuali diverse decorrenze specificamente previste nei singoli articoli, le disposizioni economiche e normative del presente contratto hanno effetto dall'1/1/2011, ferma restando la durata triennale del contratto stesso dall'1/5/2010 al 30/4/2013.

### ALLEGATO 6 - Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare

Le parti,

- viste le leggi 8/8/1995, n. 335 e 23/12/2004 n. 243 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare e le relative disposizioni modificative, integrative, attuative;

- ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale;

- si impegnano a definire le modalità per l'attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase iniziale .

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore sono stabilite come segue :

a) sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi : retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti di anzianità:

- 1% a carico del lavoratore;

- 1% a carico dell'impresa;

a bis) con effetto dall'1/1/2011 sul valore cumulato degli istituti retributivi di cui alla lettera a ):

- 1,50% a carico del lavoratore

- 1,50% a carico dell'impresa;

b) sulla quota di TFR da maturare nell'anno :

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31/12/1995;

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31/12/1995;

- 100% per il lavoratore di prima occupazione .

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di due anni dalla data di inizio di operatività del Fondo nazionale .

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e delle imprese sono subordinati alla effettiva operatività del Fondo .

- Nota a verbale -

Resta inteso che le aliquote contributive si intendono riferite, fino a concorrenza, anche alle contribuzioni stabilite dai fondi territoriali.

## 03/01/2011

### Previdenza complementare

Fermo restando il quadro di riferimento di cui all'intesa nazionale 22/1/2003, la contribuzione prevista nella lett.

a) del II capoverso del protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare è incrementata nella medesima misura dello 0,5% sia a carico del lavoratore sia a carico dell'impresa.

**27/10/2004**

**PRIAMO - Comunicato 27 ottobre 2004  
Autorizzazione COVIP - Impianti a fune**

A seguito delle modifiche statutarie apportate dall'Assemblea del Fondo in data 29/4/2004 fu dato inizio alla procedura autorizzativa prevista dalla corrispondente deliberazione dell'autorità di vigilanza sui Fondi Pensione .  
Concluso l'iter autorizzativo la COVIP ci ha comunicato l'approvazione delle modifiche apportate .

A far data dalla presente comunicazione è dunque immediatamente efficace l'adesione a Priamo del lavoratore del comparto Impianti a fune .

Il modulo di adesione e la scheda informativa che lo accompagna possono essere scaricati dal sito Web del Fondo [www.fondopriamo.it](http://www.fondopriamo.it) o richiesti direttamente alla segreteria organizzativa di Priamo. E' in via di realizzazione anche la stampa e la distribuzione del materiale suddetto .

**05/07/2000**

**INTESA NAZIONALE PER L'ADESIONE DELLE AZIENDE ESERCENTI IMPIANTI DI TRASPORTO A FUNE E DEI LAVORATORI DALLE STESSE DIPENDENTI AL FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE "PRIAMO" (Bolzano, 20 settembre 2000)**

In attuazione dell'Accordo nazionale 5.7.00 e nel rispetto dei contenuti definiti nel "Protocollo aggiuntivo sulla previdenza complementare" di cui al CCNL 11.11.98, le parti, convengono di aderire al "Fondo pensione nazionale di previdenza complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e per i lavoratori dei settori affini", denominato in forma abbreviata "Fondo pensione Priamo".

Le parti concordano altresì:

- che la misura delle contribuzioni dovute da azienda e lavoratore è quella definita nel sopra richiamato "Protocollo aggiuntivo" e che la decorrenza delle relative trattenute diverrà operativa dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo pensione Priamo e, comunque, non prima dell'1.1.01;
- che possono divenire associati al Fondo pensione Priamo i lavoratori dipendenti ai quali si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo pensione Priamo con le modalità stabilite dallo Statuto di tale Fondo, purché abbiano maturato almeno 3 mesi d'anzianità di servizio, da computare sommando i periodi di lavoro prestati nella stessa azienda con qualsiasi forma, presente e futura, di accensione del rapporto di lavoro dipendente ;
- che, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto sul Fondo pensione Priamo e nei tempi che saranno convenuti con gli organi dello stesso, è assicurata alle aziende e ai lavoratori del settore una rappresentanza congrua e paritetica nell'Assemblea del predetto Fondo.

**11/11/1998**

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO SULLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Le parti,

- vista la legge 8.8.95 n. 335 di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare ;
- preso atto delle importanti modificazioni apportate al D.lgs. n. 124/93 sulla disciplina di forme pensionistiche complementari;
- ritenuto di poter valutare la possibilità di attivare per tutti i lavoratori a cui si applica il CCNL una forma di previdenza integrativa a capitalizzazione su base volontaria ad ambito nazionale settoriale ;

si impegnano entro il 31.12.98 a definire le modalità per l'attivazione di tale forma previdenziale, tenuto conto della situazione occupazionale del settore, degli eventuali costi di gestione e del grado medio di adesione nella fase iniziale. A tal fine viene costituita una commissione paritetica .

Le contribuzioni dovute da azienda e lavoratore , a decorrere dall'1.1.99, sono stabilite come segue :  
sul valore cumulato dei seguenti istituti retributivi: retribuzione minima base, indennità di contingenza, scatti d'anzianità:

- 1% a carico del lavoratore ;

- 1% a carico del l'impresa;

sulla quota di TFR da maturare nell'anno:

- 25% per il lavoratore con almeno 18 anni di contribuzione previdenziale al 31.12.95;

- 33% per il lavoratore con contribuzione previdenziale inferiore a 18 anni al 31.12.95;

- 100% per il lavoratore di 1a occupazione.

Le contribuzioni di cui sopra non possono essere aumentate per un periodo di 2 anni dalla data d'inizio di operatività del Fondo nazionale.

Gli oneri contributivi a carico dei lavoratori e imprese sono subordinati all 'effettiva operatività del Fondo.

Le parti, determineranno, altresì, entro il 31.12.98, la contribuzione straordinaria necessaria all'avvio del Fondo.

## **28/06/1996**

### **Protocollo aggiuntivo sulla Previdenza integrativa.**

Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale e ai contenuti del D.lgs. 30.12.92 n. 503 e del D.lgs. 21.4.93 n. 124, convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere nell'ambito delle proprie distinte responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli e a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto.

Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un'evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore .

## **26/07/1994**

### **Protocollo aggiuntivo sulla previdenza integrativa.**

"Le parti, anche con riferimento alla riforma in atto del sistema previdenziale e ai contenuti del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124. convengono sull'esigenza di nuovi provvedimenti normativi che consentano un efficace sviluppo della previdenza integrativa a capitalizzazione. A tal fine concordano di sostenere, nell'ambito delle proprie distinte responsabilità, ogni azione utile a superare gli ostacoli e a facilitare una concreta realizzazione di tale nuovo istituto .

Ove nel corso del periodo quadriennale di validità del presente accordo, si verifichi un'evoluzione normativa della materia, le parti si riservano di valutarne congiuntamente gli effetti, anche al fine di predisporre un'eventuale soluzione in proposito per il settore".

---